

**RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.**

- Amministratore Delegato
  - Direzione Tecnica
  - Sicurezza di rete
- Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

**IMPRESE FERROVIARIE**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M. 5/8/2016**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

- p.c. - D.G. per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
- p.c. - D.G. per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale

Via Caraci, 36

00157 Roma

- p.c. - D.G. per le investigazioni ferroviarie e marittime

Via Nomentana, 2

00161 Roma

- p.c. **ASSOCIAZIONI DI SETTORE**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**Oggetto: Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n.247 – Visite sanitarie – Richiami e Chiarimenti.**

In riferimento all'oggetto, con la presente si invitano i soggetti incaricati delle visite sanitarie di cui all'articolo 10 comma 1 lettere b) e c) e articolo 10 comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247, a garantire la tempestiva e tracciabile comunicazione dei certificati al richiedente: macchinista, Impresa Ferroviaria/Gestore Infrastruttura/Centro di Formazione Riconosciuto, se delegati dal macchinista, in particolare nei seguenti casi:

1. Venga introdotto l'obbligo dell'uso delle lenti o se tale obbligo, già in essere, venga a cessare e che quindi il certificato riporti la dizione di cui punto 1 lettera c) della nota ANSF 010338/2017 del 27/9/2017).
2. La data di scadenza dei certificati di idoneità sia stata prescritta in data ravvicinata rispetto alla periodicità prevista dalle norme.
3. Quando la certificazione sanitaria emessa ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettere b) e c) riporti l'inidoneità, sia essa ascritta in modo generico che seguita dalle indicazioni di "temporanea" o "definitiva".
4. Quando la certificazione sanitaria emessa ai sensi dell'art.10 comma 2 del D.lgs. 247/2010 riporti l'esito di inidoneità.

In tutti i casi di cui sopra, fermo restando l'attuazione delle restrizioni o interdizioni dall'impiego del macchinista, le IF, GI e CDF riconosciuti sono tenuti a informare tempestivamente e in maniera tracciabile i macchinisti sui contenuti dei certificati sanitari.

Nei casi 1) e 2) si richiamano inoltre i macchinisti titolari di Licenza e le IF, GI e CDF riconosciuti, eventualmente delegati dal macchinista, sulla necessità di richiedere tempestivamente all'Agenzia l'aggiornamento del Registro Nazionale Licenze (RNL) e se del caso l'emissione del duplicato (caso 1). Si precisa che in caso di emissione del un duplicato per questo motivo, la custodia nonché i relativi obblighi in caso di perdita del possesso o la distruzione della vecchia Licenza non più valida, sono a carico del titolare della Licenza stessa.

Nei casi 3) e 4), è obbligo dei soggetti di cui sopra informare l'Agenzia inviando apposita comunicazione con allegato il certificato con l'esito di inidoneità affinché l'Agenzia possa procedere alla sospensione o se del caso alla revoca della Licenza.

In alternativa al certificato emesso a fronte della visita di cui all'art. 10 comma 2 del D.lgs. 247/2010 di cui al precedente caso 4), la suddetta comunicazione può riportare copia della rinuncia al ricorso a tale visita sottoscritta dal macchinista titolare della Licenza. Solo nei casi di inidoneità definitiva alla visita di cui all'art. 10 comma 2 del D.lgs. 247/2010 o in presenza della rinuncia di cui sopra, l'Agenzia procederà alla revoca della Licenza. In questo caso la Licenza deve essere riconsegnata all'Agenzia. Si chiarisce che alle suddette comunicazioni e alle relative eventuali successive comunicazioni di idoneità, assimilabili ai casi di coinvolgimento in un inconveniente di esercizio, non si applica l'imposta di bollo.

Si ribadisce infine che tutte le variazioni di "datore di lavoro" e di "delegato" sono oggetto di aggiornamento del RNL e quindi soggette a bollo ad eccezione delle comunicazioni effettuate a fronte di una decisione da parte del titolare della Licenza di rimuovere la delega precedentemente concessa o di rinuncia alla delega da parte del soggetto delegato che in questo ultimo caso deve riportare in allegato apposita documentazione che dia evidenza anche della presa visione del macchinista.

Il Direttore  
Ing. Amedeo Gargiulo



CARUSO GIOVANNI  
AGENZIA  
NAZIONALE PER LA  
SICUREZZA DELLE  
FERROVIE (ANSF)  
28.  
05.2018 11:29:18 UTC

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
Via Alamanni, 2 50123 - FIRENZE Italia

Tel. +39 055 2989701- 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509  
www.ansf.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it  
codice fiscale 94165250484